RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 8

Deontologia

L'avvocato e il praticante avvocato esercitano la professione uniformandosi al codice deontologico forense emanato dal Consiglio nazionale forense ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera d). Il Consiglio nazionale forense, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, emana e aggiorna, con cadenza almeno triennale, il codice deontologico curandone la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e la diffusione in modo da favorirne la piu' ampia conoscenza. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato e' tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei rapporti con il cliente, con le controparti, con i colleghi e con i magistrati, e con altri professionisti e con gli organi di comunicazione e di stampa. Le norme del codice deontologico, per quanto possibile, sono caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e contengono l'espressa indicazione della sanzione applicabile. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	I — Disposizioni generali
Capo	I — Principi generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-8-deontologia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it